



tutea e valorizzazione ambiente

Protocollo N.

In data

Alla Regione Abruzzo  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)  
Codice Pratica 20/141157  
Progetto VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.  
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI  
Proponente CO.GE.PO S.r.l.  
Osservazioni.**

In riferimento alla nota n. 151118 del 22.05.2020, acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data con n. 10863, inerente all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

Preliminarmente si fa presente che la CO.GE.PO s.r.l. è iscritta al R.I.P. di questo Ente per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), pertanto è necessario precisare che le operazioni di recupero dei rifiuti sono disciplinate dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

Dalla lettura dello studio preliminare ambientale (SPA) si evince che la ditta intende:

- Rinunciare a gestire i rifiuti di cui alla tipologia 7.30 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02-1998 e s.m.i.;
- Aumentare la superficie impermeabilizzata di stoccaggio dei rifiuti, per una migliore gestione degli stessi;
- Inserire nuovi codici EER da gestire nell'impianto;
- Effettuare l'operazione di recupero R5 per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo.

Iniziando da quest'ultimo punto è necessario porre in evidenza che l'attività di recupero delle terre e rocce da scavo (EER 170504) è disciplinata al punto 7.31- bis dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02-1998 e s.m.i. ed in particolare al punto 7.31 - bis.3, è previsto l'utilizzo dei rifiuti nelle seguenti attività di recupero:

- a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

Come si evince da quanto sopra indicato dalle attività di recupero dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (EER 170504), previste dal D.M. 05.02.1998, non esitano materie prime secondarie (Rifiuti cessati ex art. 184 – ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), tra l'altro l'operazione di recupero R5 è prevista per delle attività che nulla hanno a che vedere con quella svolta dalla CO.GE.PO. S.r.l.

Si ritiene inoltre che neanche nel caso di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia possibile effettuare operazione di recupero R5 dalle quali esitano materie prime secondarie (Rifiuti cessati ex art. 184 – ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), tra l'altro nello SPA nulla è detto circa le "eventuali" modalità di recupero e le attrezzature utilizzate.

Relativamente all'introduzione di nuovi EER la ditta deve compilare la tabella di pagg. 60 – 61, indicando le tipologie di rifiuto di cui allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02-1998 e s.m.i.

Per quanto concerne i nuovi EER elencati nei raggruppamenti di materiali di cui alle tabelle dello

studio preliminare, la possibile introduzione sarà valutata in sede di modifica dell'iscrizione/AUA.

Si evidenzia inoltre che in procedura semplificata ex artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/2016, non è possibile effettuare l'operazione di recupero R12, in quanto non disciplinata dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.; tra l'altro nello SPA non sono indicate le attrezzature con le quali eseguire tale operazione, né l'area utilizzata dove effettuarle.

I rifiuti per i quali la ditta vorrebbe effettuare l'operazione di recupero R12, risultano stoccati in cassoni con volume pari a 20 tonnellate (capacità istantanea massima indicata) e per la maggior parte degli stessi è previsto un quantitativo annuo da gestire pari a 2.000 t/a, ad esclusione dei rifiuti costituiti da vetro e da sfalci e potature per i quali è previsto un quantitativo annuo pari a 1.000 t/a.

A tal proposito si segnala che sulla base della capacità istantanea massima e della quantità annua, i cassoni dei rifiuti dovrebbero essere portati via dall'impianto con una frequenza di circa 2,5 – 3 gg. (5 – 6 gg. per vetro e sfalci), in base alle giornate lavorative annue, con un notevole aumento del traffico dei mezzi per il trasporto degli stessi, del quale è necessario tenere conto in sede di VA, anche per quanto affermato a pag. 70 dello SPA.

Riguardo l'area dove sono posizionati i succitati cassoni nello SPA non sono state indicate le caratteristiche della pavimentazione/impermeabilizzazione, né si rileva anche dall'allegato 8 – planimetria generale, se la stessa è dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche, ritenuto comunque necessario anche se i rifiuti sono stoccati in cassoni

Per le aree di stoccaggio dei rifiuti si osserva:

1. Le aree C.1 - E.1 – D.1, devono essere delimitate al netto delle zone destinate alla viabilità (es. rampa di accesso alla zona di stoccaggio dei rifiuti in cassoni), indicando per le stesse anche le dimensioni e l'altezza dei cumuli dei rifiuti, il tutto in accordo con la capacità istantanea di stoccaggio.
2. Le aree C.2 – D-2, devono essere utilizzate esclusivamente per lo stoccaggio dei rifiuti trattati e in attesa delle verifiche della conformità ai requisiti richiesti per la cessazione della qualifica di rifiuto, in nessun caso potranno essere destinate ad un uso promiscuo (rifiuti trattati/deposito rifiuti in ingresso all'impianto). Tali aree devono essere suddivise per lotti con riportate le dimensioni dei singoli lotti e le altezze dei cumuli.
3. L'area E.2, per quanto indicato relativamente per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, potrà essere utilizzata per lo stoccaggio dei succitati rifiuti e pertanto deve essere indicata in planimetria con una diversa campitura/colore, riportando sempre le dimensioni e l'altezza del cumulo.
4. L'area riservata alla verifica dei rifiuti in ingresso deve essere indicata in planimetria specificamente e devono essere riportate le dimensioni.

Per le aree di deposito dei materiali certificati (rifiuti cessati) devono essere indicate in planimetria le dimensioni delle stesse e l'altezza dei cumuli; quelle destinate a terre e rocce da scavo devono essere eliminate, inoltre si ritiene necessario che siano indicati i quantitativi, in tonnellate, depositati.

Si ritiene inoltre che la raccolta e trattamento delle acque meteoriche debba avvenire in continuo, senza distinzione tra acque meteoriche di prima e seconda pioggia, in quanto i rifiuti stoccati in cumuli, sono continuamente dilavati da tali acque.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Luigi Guerrini  
(firmato digitalmente)

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Daniela Cozzi  
(firmato digitalmente)



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0204810/20	07/07/2020	PEC	<b>Mittente:</b> PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.TERAMO.IT	

---

**Oggetto:** PROT.N.0013973/2020 - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (VA) CODICE PRATICA 20/141157 PROGETTO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI PROPONENTE CO.GE.PO S.R.L. OSSERVAZIONI.

**Impronta:** 600962BDAE53856F90E43655687BC72A2BB67CDD69ADF6AD30A2232567881FC2

---